

Allegato n. 3 alle CGA Fasc. FA39001 – SCUOLA 2000 ed. 30/11/2015

CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA' CIVILE

• **Ad integrazione dell'art. 34 - Massimale Assicurato (Settore B):**

Si precisa che l'Assicurazione R.C.T. s'intende prestata con applicazione del massimale indicato in polizza e di seguito specificato:

Massimale R.C.T.:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Per ogni sinistro | € 10.000.000,00 |
| Con il limite per persona | € 10.000.000,00 |
| Con il limite per danni a cose | € 10.000.000,00 |

• **Ad integrazione dell'art. 35 - Oggetto dell'assicurazione (Settore B):**

Si precisa che sono inoltre compresi:

- I danni provocati dalle cose di proprietà del Contraente che si trovano provvisoriamente presso terzi entro il limite massimo del 1% del massimale convenuto in polizza.
- I danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività produttive, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza entro il limite massimo del 1% del massimale convenuto in polizza.
- I danni a cose di terzi, causati da incendio di cose di proprietà del Contraente o da lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo entro il limite massimo del 1% del massimale convenuto in polizza.

• **Ad ulteriore precisazione di quanto indicato all'art. 35 - (Settore B):**

Si precisa che con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

- gli Alunni così come da definizione riportata;
- gli Operatori Scolastici come da definizione riportata
- altri Soggetti previsti nella presente Sezione.

Altri Soggetti sempre assicurati:

- Alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto Scolastico Contraente e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola assicurata, durante la partecipazione alle attività coperte dalla presente assicurazione;
- Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico Contraente non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essi prevalentemente rivolto;
- Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente od alle quali lo stesso partecipi su iniziativa del M.I.U.R. e degli Uffici Scolastici Regionali o Provinciali;
- Alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della polizza in corso;
- Alunni nuovi iscritti trasferiti in corso d'anno sino ad un massimo del 3% di quelli iscritti ad inizio anno. Qualora la percentuale di tolleranza venisse superata è previsto il versamento della quota di premio da parte degli alunni nuovi iscritti eccedenti;
- Alunni che hanno versato la quota di premio e che nel corso dell'anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica.
- Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- Assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, nominati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera;

- Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all'Interno dell'Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
 - Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi;
 - Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
 - Operatori Scolastici in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
 - Operatori Scolastici che sostituiscono temporaneamente quelli assicurati che hanno versato la quota di premio;
 - Operatori scolastici che hanno versato la quota di premio quando prestano servizio contemporaneamente presso altre Istituzioni Scolastiche ovvero quando vengano trasferiti in corso d'anno presso altre Istituzioni Scolastiche purché queste ultime risultino assicurate con la medesima Società Assicuratrice.
 - Presidente della Commissione d'Esame presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
 - Presidente del Consiglio di Istituto;
 - Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U.S.L. (D. Lgs. 81/2008 nuovo Testo unico sicurezza lavoro) in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
 - Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico Contraente capofila durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
 - Uditori ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente;
 - Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, nel limite di 10 soggetti partecipanti. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza del 50% dei massimali previsti dalla Combinazione di Garanzia prescelta, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso. Si precisa che limitatamente a tale estensione di garanzia tali partecipanti ai viaggi di istruzione non sono considerati terzi tra loro.
 - I genitori degli alunni che prestano attività a titolo volontario e gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per le necessità della scuola. Limitatamente a tale estensione di garanzia s'intende applicata una franchigia frontale di € 750,00 per sinistro.
- **A parziale deroga dell'art. 42 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:**
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto, via PEC o via fax all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
 - **A parziale deroga dell'art. 52 - Pagamento del Premio – Decorrenza dell'Assicurazione:**
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.
 - **A parziale deroga dell'Art. 55 - Dichiarazione del Contraente:**
Il Contraente dovrà entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, comunicare il numero definitivo degli assicurati. Ai soli fini della copertura assicurativa infortuni, s'intende assicurata la totalità degli studenti/alunni iscritti all'Istituto Scolastico Contraente, se il premio corrisposto è relativo almeno al 90% degli iscritti; in questo caso il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicazione delle generalità degli assicurati; qualora la percentuale degli studenti/alunni fosse inferiore al 90% degli iscritti, il Contraente avrà l'obbligo di fornire le generalità (nome-cognome-codice fiscale) degli alunni paganti. L'Istituto Scolastico Contraente s'impegna a comunicare qualsiasi successivo inserimento in

copertura di nuovi assicurati che avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella richiesta, purché non antecedente al giorno della comunicazione medesima.

- **A parziale deroga dell'art. 56 - Deroga al patto di tacita proroga:**
Il Contraente alla scadenza naturale di polizza ha la facoltà di manifestare la volontà di prorogare l'assicurazione fino al massimo di 6 mesi ed in tal caso il termine di pagamento del premio viene elevato a 60 giorni dalla data di scadenza naturale del Contratto.
- **A parziale deroga dell'art. - 61 Facoltà di recesso (settori Comuni A, B e C):**
In caso di polizza Poliennale è prevista la facoltà per il Contraente e per la Società di recedere ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Le parti rinunciano ad esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

GSM Assicurazioni S.a.s.
L'Agente Generale
Graziella Colombo